



ORIGINALE

N. 6
Reg. delib.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019. |
|----------------|--|

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **febbraio** alle ore **19:00**, nella sede comunale, previa notifica degli avvisi di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica così composto:

| | Presente/Assente | | Presente/Assente |
|--------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| BRIZ DANIELA | Presente | MASETTI GIANLUCA | Presente |
| ANGELI DARIO | Presente | ROUSSEL MARIO | Presente |
| DURI' ANNARITA | Presente | GARGARI MARCO | Assente |
| NININO ALVEO | Presente | CATTARINUSSI ELISA | Presente |
| BLASIGH KARIN | Presente | CEDARMAS MAURO | Assente |
| PETRICHUTTO SANDRA | Assente | GALLIUSSI DAMIANO | Presente |
| ABRAMO GABRIELLA | Presente | PONTONUTTI SANDRO | Presente |
| LANDRISCINA ANNA | Presente | DE MICHELIS MARIA-CRISTINA | Presente |
| SALA FRANCO | Presente | | |

Presenti 14 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO DONATI DEBORA**.

BRIZ DANIELA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno di cui all'oggetto sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000 n. 267.

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019. |
|----------------|---|

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica municipale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferite ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 651 della Legge 147/2013 prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999;
- l'art. 8 del DPR 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- con precedente propria deliberazione n. 5 del 20.02.2019, esecutiva, è stato approvato il piano finanziario e il prospetto economico per l'anno 2019;
- ai sensi del comma 650 della citata Legge 147/2013 la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare con un'autonoma obbligazione tributaria da applicare alle utenze domestiche e non domestiche e sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti in nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTO il Regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 08.08.2014, esecutiva;

RITENUTO di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dando atto che i costi fissi e variabili desunti dal prospetto economico per l'anno 2019 sono stati ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche in conformità al D. P. R. 158/1999 secondo criteri razionali e precisamente è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale; per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che la ripartizione eseguita determina una percentuale di costi a carico delle utenze domestiche pari al 59% e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 41%, tanto per i costi fissi che per quelli variabili;

RITENUTO, al fine di limitare l'impatto del nuovo sistema tariffario sulle categorie 22, 23, 24 e 27, di utilizzare per la ripartizione proporzionale della parte fissa e variabile dei costi tra le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd minimi per le suddette categorie 22, 23, 24 e 27 e medi per le altre;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale, pur nel rispetto dei valori minimi e massimi stabiliti dalla legge, ritiene di approvare per le utenze domestiche dei Kb differenziati in funzione del numero degli occupanti e in particolare: coefficiente Kb massimo per le utenze di 1 e 2 componenti, coefficiente Kb medio per le utenze di 3 e 4 componenti e coefficiente Kb minimo per le utenze di 5 e 6 o più componenti, in modo da attenuare l'impatto del nuovo sistema tariffario sulle famiglie più numerose (per la ripartizione della parte fissa dei costi tra queste utenze si utilizza i coefficienti Ka determinati univocamente dal D. P. R. 158/1999);

DATO ATTO che, pur con l'applicazione dei coefficienti Kc e Kd minimi, a seguito dell'applicazione del nuovo sistema tariffario le categorie di utenze non domestiche 22, 23, 24 risultano le più penalizzate e ritenuto pertanto di introdurre, per le stesse, anche per l'anno 2019 una riduzione, ai sensi dell'art. 15 del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nelle seguenti misure:

- Per la categoria 24: riduzione del 5% per gli utenti con sede nel capoluogo e del 10 % per gli utenti aventi sede nelle frazioni;
- Per le categorie 22 e 23: riduzione del 15% per gli utenti con sede nel capoluogo e del 30% per gli utenti aventi sede nelle frazioni;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 15 comma 7 del Regolamento Tari, il Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni anche per utenze domestiche e riscontrato che il Servizio Sociale del Comune predispone un elenco di utenti che si trovano in precarie condizioni socio-economiche, proponendo che le stesse possano beneficiare di esenzione totale o parziale in materia di tributi comunali;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

P R O P O N E

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:

1. DI APPROVARE le tariffe di cui all'allegato prospetto per il tributo comunale sui rifiuti distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
2. DI PREVEDERE anche per l'anno 2019 delle riduzioni per le utenze non domestiche nella misura di seguito indicata dando atto che le stesse sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio 2019:
 - Per la categoria 24 (bar – caffè – pasticceria): agevolazione del 5% per le utenze con sede nel capoluogo e del 10 % per le utenze aventi sede nelle frazioni;
 - Per le categorie 22 (osterie- pizzerie – pub – ristoranti – trattorie) e 23 (birrerie – hamburgerie – mense): agevolazione del 15% per le utenze con sede nel capoluogo e del 30% per le utenze aventi sede nelle frazioni;
3. DI PREVEDERE anche per l'anno 2019 delle riduzioni totali o parziali per le utenze domestiche che si trovino in particolari e precarie condizioni socio-economiche, in relazione ad apposita segnalazione trasmessa dal Servizio Sociale del Comune;
4. DI STABILIRE che la TARI sarà riscossa alle scadenze del 17/06/2019 e 16/12/2019 ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
5. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. DI DICHIARARE, con separata ed.....votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 comma 12 della LR 17 del 24.05.2004.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;

VISTI i pareri espressi sulla suddetta proposta, ai sensi del Tuel del 18.08.2000 n.267;

UDITA l'illustrazione introduttiva del Sindaco, di cui all'allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON n. 10 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Consigliere: De Michielis, Cattarinussi, Galliussi e Pontonutti), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata.

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, con n.10 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Consigliere: De Michielis, Cattarinussi, Galliussi e Pontonutti), espressi per alzata di mano, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R.21/2003.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019. |
|----------------|---|

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
BRIZ DANIELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO
DONATI DEBORA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.